



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 549 DEL 09/10/2026

OGGETTO: VIA PIERMARINI: DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA PER OPERE IMPLEMENTAZIONE RETE FOGNARIA. DECORRENZA: 15.10.2026. TERMINE: FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota inoltrata dal competente servizio comunale in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione di opere di implementazione della rete fognaria;

ORDINA

- o In **Via PIERMARINI (tratto Via Zalli ÷ accesso Centro Sportivo Faustina)** dal giorno **14 Ottobre 2026 sino a termine lavori** è istituito il senso unico alternato di marcia ed il divieto di sosta con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- o In concomitanza con la realizzazione dell'opera citata in premessa in corrispondenza degli accessi carrabili alle aree pertinenziali degli immobili ivi ubicati, con la medesima decorrenza e durata del provvedimento di cui al precedente punto, ma limitatamente alla fascia oraria **08.30 ÷ 17.00**, viene istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli (con eccezione di eventuali veicoli di soccorso in servizio di emergenza) che a vario titolo intendano accedere ovvero defluire da dette aree pertinenziali.

- o Il soggetto incaricato delle opere dovrà farsi carico di darne, con un congruo anticipo (in ogni caso non inferiore alle 48 ore), adeguato preavviso ai nuclei familiari residenti lungo il fronte del cantiere;
- o All'atto dell'adozione del provvedimento riguardante il senso unico alternato di marcia, il richiedente ovvero il responsabile dell'impresa esecutrice delle opere dovrà obbligatoriamente procedere, con propri mezzi o personale, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495 e s.m.i. attivando cioè un impianto semaforico provvisorio opportunamente predisposto per la gestione in sicurezza della circolazione veicolare destinando inoltre, in caso di necessità, proprio personale (opportunamente formato) all'attività di moviere al fine di regolamentare il traffico veicolare nel rispetto dei previsti standard di sicurezza;

L'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente **all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ripresa dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate per l'inizio delle opere.

Per l'intera durata dell'intervento dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali eventualmente ivi ubicati; in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero indirizzando opportunamente gli stessi lungo percorsi alternativi allo scopo opportunamente segnalati;

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ripresa delle operazioni dovrà avvenire rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**